

# PARCO MONTE BARRO

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i.  
art. 81 L.R. 2 marzo 2005, n. 12 e s.m.e i.)

**parere della Comunità del Parco: delibera n. 10 del 21 marzo 2012**  
**approvazione del Consiglio di Gestione: delibera n. 14 del 02 aprile 2012**

### 1. PREMESSA

1. La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico – consultivo che esprime pareri in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Parco del Monte Barro.

### 2. COMPETENZE

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione per il Paesaggio del Parco del Monte Barro esprime parere obbligatorio e non vincolante preliminare al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite dall'art.80 della sopra citata legge. Tale parere costituisce elemento specifico di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte, avente natura ed effetti diversi e separati rispetto sia alle valutazioni edilizio – urbanistiche delle trasformazioni medesime, sia alle valutazioni di incidenza ove dovute.

2.2 La Commissione per il Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze, deve fare riferimento alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- a) nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) nel Piano Paesaggistico Regionale (Deliberazione di Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010);
- c) nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- d) nei Piani di Governo del Territorio;
- e) nella D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della DGR2121/2006).

2.3 La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene, ed esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2.4 Nell'analisi degli interventi proposti la Commissione fa particolare riferimento al significato (storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico – visuale) degli elementi che, nel loro insieme, definiscono le peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

2.5 La Commissione si riferisce inoltre:

2. all'analisi del contesto paesaggistico nel quale l'intervento viene localizzato;
  3. all'analisi del sistema antropico (tipologie edilizie, sistemi insediativi e infrastrutture esistenti);
  4. all'accessibilità dei luoghi oggetto d'intervento;
  5. ai materiali ed elementi costruttivi utilizzati;
  6. al sistema geomorfologico e naturalistico, fatte salve ulteriori e più specifiche competenze del Parco con particolare riferimento alle Valutazioni di Incidenza.
- 2.6 Alla Commissione per il Paesaggio, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, può essere anche richiesto parere relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.

### **3. COMPOSIZIONE**

- 3.1 La Commissione per il Paesaggio è composta da cinque componenti, compreso il Presidente.
- 3.2 I componenti la Commissione devono essere in possesso di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
- 3.3 I membri devono altresì aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Parco.
- 3.4 Il Presidente della Commissione deve inoltre essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione.
- 3.5 I lavori della Commissione per il paesaggio sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.
- 3.6 Partecipa ai lavori della Commissione, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il tecnico istruttore per il rilascio dell'istanza.

### **4. NOMINA E DURATA**

- 4.1 I membri della Commissione del Paesaggio sono nominati dal Consiglio di Gestione, che designa il Presidente. La Commissione sarà individuata tra soggetti aventi particolare e qualificata competenza ed esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni.
- 4.2 Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri dell'Allegato I alla DGR 8/7977 del 6 agosto 2008 come integrata e modificata dalla DGR n.8/8139 del 1 ottobre 2008.
- 4.3 L'individuazione dei membri costituenti la Commissione per il Paesaggio avverrà previa pubblicazione di avviso pubblico per la presentazione di curricula.
- 4.4 La Commissione per il Paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.
- 4.5 La mancata ingiustificata partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei membri esterni per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina.

### **5. FUNZIONAMENTO**

- 5.1 La Commissione è convocata a mezzo fax o posta elettronica, almeno 7 gg prima della seduta. In caso di particolare urgenza la Commissione potrà essere convocata anche telefonicamente a cura del Direttore del Parco.
- 5.2 Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando siano presenti almeno tre membri.
- 5.3 La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, il voto del membro più anziano.
- 5.4 Di ogni seduta della Commissione il segretario redige verbale, sottoscritto da tutti i presenti; nel verbale sono riportate per esteso le valutazioni degli esperti sulle singole pratiche discusse.
- 5.5 I componenti la Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quinto grado.

### **6. SOPRALLUOGHI ED AUDIZIONI**

- 6.1 In casi di particolare rilievo o complessità, la Commissione può eseguire sopralluoghi preliminarmente all'espressione del parere di competenza.
- 6.2 La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati; i progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame, discussione ed espressione del parere.

6.3 La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione a specifiche tematiche oggetto di parere.

## **7. RIMBORSI**

7.1 Come disposto dall'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 la partecipazione alla commissione per il paesaggio s'intende a titolo gratuito.

## **8. INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI**

8.1 Sono richiamate tutte le cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia. In particolare, sono incompatibili con la Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza del Parco o di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.

8.2 I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma precedente.